



Num. Progr. 23
del 30/09/2019

COMUNE DI POLINAGO

Provincia di Modena

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONE EMILIA ROMAGNA N. .186/2018 IN MATERIA DI
DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 23

Adunanza Straordinaria Prima CONVOCAZIONE in data 30/09/2019 ore 20:00.

L'anno duemiladiciannove il trenta del mese di settembre alle ore 20:00 nella solita sala delle adunanze consiliari.

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi 30/09/2019 alle ore 20:00 il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1. TOMEI GIAN DOMENICO	PRESIDENTE	Presente
2. FERRI GIANNI	VICE SINDACO	Presente
3. DE VINCENZI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
4. FRANCHINI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
5. CASELLI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
6. GIBERTI NOATO	CONSIGLIERE	Presente
7. MUCCI BRUNO	CONSIGLIERE	Presente
8. MUCCINI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
9. MAGNANI SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
10. ROSSI GRAZIANO	CONSIGLIERE	Presente
11. SANGUINETTI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale *GIOVANELLI Dott. Giampaolo*

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. TOMEI GIAN DOMENICO, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato e designando a scrutatori i 3 consiglieri Signori ROSSI GRAZIANO, MUCCINI ROBERTA, MUCCI BRUNO.

Verbale n. 23 del 30/09/2019

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONE EMILIA ROMAGNA N. .186/2018 IN MATERIA DI
DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

- Presenti all'appello nominale n° 10
- Entra successivamente il consigliere /
- Esce successivamente il consigliere /
- Presenti alla votazione n° 10

Come previsto dall'art. 40 bis del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto magnetico e conservati a documentazione della seduta per cinque anni.

Il Sindaco procede all'introduzione dell'argomento all'Ordine del Giorno che viene illustrato dal Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Giullari Gian Luca

Al termine si apre il dibattito al quale intervengono il Consigliere Comunale Sig.ra Simona Magnani.

Successivamente il Sindaco, dopo aver accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione, che viene approvata con votazione espressa in forma palese e che riporta il seguente esito:

- voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 legalmente espressi e astenuti n. 2 (Consiglieri Sig.ri Magnani Simona e Rossi Graziano) su n. 10 componenti presenti e n. 8 votanti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 legalmente espressi e astenuti n. 2 (Consiglieri Sig.ri Magnani Simona e Rossi Graziano) su n. 10 componenti presenti e n. 8 votanti.

DELIBERA

di dare Immediata Eseguitività alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. [30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"](#));

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;

- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29 aprile 2019, così come corretta con la delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2 settembre 2019, recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:
 - confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Polinago la Classe 4;
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - variare i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata **in fondo all'Allegato 1 e al punto 2 dell'Allegato 2**, applicando la riduzione massima, per le ragioni di seguito indicate: dalle rilevazioni sull'attività edilizia, relativa a tutti i tipi di funzione, si ritiene necessario porre in atto tutte le possibili azioni che aiutino una maggiore attività;

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	28.90	37.4	66.3
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	28.90	37.4	66.3
Funzione turistico-ricettiva	28.90	37.4	66.3
Funzione direzionale	28.90	37.4	66.3
Funzione produttiva	8.16	2.38	10,54
Funzione commerciale all'ingrosso	8.16	2.38	10,54
Funzione rurale	8.16	2.38	10,54

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro “Area dell’insediamento all’aperto”** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:

ridurre il valore AI per le attività sportive di seguito elencate rispettivamente delle percentuali indicate: del 50%;

per le ragioni di seguito indicate: allo stato attuale risultano sostanzialmente assenti, e dal rapporto tra territorio Comunale e attività che possono realizzare tale tipo di attività, si intende necessario promuoverne lo sviluppo;

- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all’interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:

stabilire la completa esenzione del contributo di costruzione per interventi di recupero senza aumento di Carico Urbanistico CU,

per le ragioni di seguito indicate:

1. Allo stato attuale l’attività edilizia risulta fortemente contratta;
2. Si vuole promuovere con forza il recupero del patrimonio edilizio presente su tutto il territorio Comunale, incentivando il recupero all’interno del Territorio Urbanizzato, al fine di migliorare le possibilità di mantenere i servizi essenziali presenti dell’insediamento, ciò a discapito di situazioni che, presentando forti diseconomie nel territorio rurale dovuto alle condizioni geomorfologiche del territorio montano, devono essere differenziate rispetto alle aree più urbanizzate;

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

- non apportare variazioni relative alle Frazioni;

per le ragioni di seguito indicate: rappresenterebbe un’eccessiva complicazione nell’applicazione dell’onere non proporzionato al conseguente effetto, tenuto conto delle riduzioni già applicate;

- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.l. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: 30%;
per le ragioni di seguito indicate: incentivare l'attività produttiva sul territorio Comunale;
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
 - non applicare ulteriori riduzioni;
- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:
 - confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:
 - non introdurre ulteriori coefficienti;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:
 - non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
 - si definisce il seguente costo medio della camera: € 45, calcolato attraverso apposita indagine di mercato;
- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;

- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:
 - fissare le seguenti percentuali:
 - 5 % per la funzione turistico-ricettiva
 - 5% per la funzione commerciale
 - 5% per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale
 per le ragioni di seguito indicate: dare impulso alle attività sopra indicate in quanto settori attualmente fortemente contratti.
- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
 - confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:
 - ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera,
 - stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione FIDEJUSSIONE BANCARIA;
 - stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
 - il 25% entro 1 Anno dal rilascio/efficacia titolo abilitativo.
 - Il 25% ultimo, entro 3 Anni dal rilascio/efficacia titolo abilitativo;
 Nessuna ulteriore dilazione anche a seguito di proroghe.

per le ragioni di seguito indicate: agevolare la piccola imprenditoria, mantenendo forti garanzie rispetto ad eventuali inadempienze;

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.11.1999 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "NORMATIVA SUL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE E RELATIVO COSTO DI COSTRUZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali, con particolare riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 24.08.1998 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 5 E 10 DELLA LEGGE 10/1977" e ss.mm.ii. e agli strumenti urbanistici vigenti quali P.S.C. e R.U.E.. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene

la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC/PRG vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente modalità di calcolo degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali così come stabilito dal R.U.E. vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16.03.2004;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

Visti:

- ✓ Il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- ✓ Il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi ai sensi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000);

DELIBERA

- 1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell'allegato **Allegato 1**, recante "**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato **Allegato 2**, recante "**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.11.1999 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "NORMATIVA SUL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE E RELATIVO COSTO DI COSTRUZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali, con particolare riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 24.08.1998 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEGLI ONERI DI

URBANIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 5 E 10 DELLA LEGGE 10/1977” e ss.mm.ii. e agli strumenti urbanistici vigenti quali P.S.C. e R.U.E..

- 3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la **“Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione”**;
- 4) di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal P.S.C. vigente;
- 5) di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente modalità di calcolo degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali così come stabilito dal R.U.E. vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16.03.2004;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- 7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
- 8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 7.

Termine seduta consiliare: ore 21:29

COMUNE DI POLINAGO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Segue Verbale n. 23 del 30/09/2019

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
TOMEI Gian Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
GIOVANELLI Dott. Giampaolo
